

**IPOTESI DI ACCORDO DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO PER LE  
PROGRESSIONI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI, ESCLUSI QUELLI CON QUALIFICA  
DIRIGENZIALE, DELL'AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO**

**TRIENNIO 2024 - 2025 – 2026**

Il 30 Dicembre 2024, presso la sede legale dell'Agencia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, in Cagliari, via Is Mirrionis n. 195, ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del CCRL 15.05.01 e ss.mm.ii., sono presenti la delegazione trattante dell'Agencia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro, di seguito più brevemente ASPAL, rappresentata da:

- il Direttore Generale – Ing. Luca Mereu;
- il Direttore del Servizio Risorse Umane e Formazione – Dott. Giampiero Ucheddu;

E la delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCRL: Cgil FP, Cisl FP, Clares, Fesal e Uil FPL.

Le parti sottoscrivono il seguente accordo:

**ARTICOLO 1**

1. Con il presente contratto le parti danno attuazione, per gli anni 2024 – 2025 - 2026, alle disposizioni in materia di progressioni professionali all'interno delle categorie del personale dell'ASPAL contenute nell' "Accordo sulle progressioni professionali all'interno della categoria o area" (d'ora in avanti Accordo), sottoscritto il 10 novembre 2009 ed il 18 novembre 2009, dal Coran e dalle OO.SS. rappresentative del Comparto Regione – Enti regionali.

**ARTICOLO 2**

1. Per l'attuazione delle progressioni professionali del personale dell'ASPAL sono utilizzate le risorse economiche disponibili per tale istituto nell'apposito Fondo dell'annualità 2024, e successivamente quelle che risulteranno disponibili per le annualità 2025 e 2026, ai sensi dell'art. 10 del CCRL economico per il triennio 2016 – 2018 (sottoscritto definitivamente il 4 dicembre 2017), che ha sostituito l'art. 102 ter del CCRL del 15 maggio 2001, ed ogni ulteriore risorsa derivante da leggi, normative e contratti di lavoro. progressione professionale nell'arco del periodo 2024 / 2026 regolato dal presente contratto integrativo.
2. La quantificazione finale del fondo progressioni dovrà tener conto della nuova formulazione dell'art.102 ter definita nel rinnovo contrattuale 2022-2024 così come il numero complessivo degli aventi titolo a partecipare sin dalla prima annualità 2024, dovrà prevedere anche le/i dipendenti che transiteranno nei nuovi livelli apicali istituiti nel medesimo rinnovo 2022-2024.
3. Ciascun dipendente, con almeno due anni nel livello economico immediatamente inferiore, può effettuare una sola progressione professionale nell'arco del triennio 2024-2026 regolato dal presente contratto integrativo.

### ARTICOLO 3

1. Il presente contratto si applica, per la prima annualità, al personale a tempo indeterminato dell'ASPAL avente due anni di permanenza effettiva nel livello retributivo di appartenenza, o superiore, maturata alle dipendenze delle Amministrazioni del Comparto regionale, ai sensi dell'art.1, comma tre dell'Accordo, alla data del 31.12.2023 e che sia dipendente Aspal al 1° gennaio 2024. Per le successive annualità 2025 e 2026 lo stesso requisito dei due anni di permanenza deve essere maturato rispettivamente alla data del 31/12/2024 ed alla data del 31/12/2025, mentre quello relativo alla presenza alle dipendenze dell'Aspal va accertato rispettivamente alla data del 1° gennaio 2025 (seconda annualità) ed alla data del 1° gennaio 2026 (terza annualità).
2. Ai fini del calcolo della permanenza effettiva in servizio nel livello retributivo e del punteggio per l'anzianità di servizio, sono computati anche i periodi maturati nel medesimo livello economico con contratti di lavoro a tempo determinato nelle Amministrazioni del Comparto regionale. Ai medesimi fini vengono computati i periodi di servizio a tempo indeterminato maturati nelle altre Amministrazioni del Sistema Regione e in generale in altre pubbliche amministrazioni in categoria/area/livello uguale, corrispondente o superiore a quella di inquadramento in ASPAL e la permanenza effettiva nel livello retributivo viene valutata a partire dall'ultimo livello posseduto prima dell'inquadramento in ASPAL, a condizione che non sia stata riconosciuta la progressione negli ultimi due anni.
3. Il presente accordo si applica anche al personale ex Esaf proveniente dalla società Abbanoa S.p.A., ed inquadrato in ASPAL, riconoscendo ai fini della maturazione del requisito della permanenza biennale nel livello economico di appartenenza e del punteggio per l'anzianità di servizio, i periodi di lavoro maturati alle dipendenze della società Abbanoa S.p.A. in categoria e livello economico corrispondente o superiore.
4. Il presente accordo si applica anche al personale, proveniente dal sistema regione e/o da altra pubblica Amministrazione, a seguito di cessione del contratto o mobilità, che risulta in servizio al 1° gennaio 2024 e che abbia maturato i medesimi requisiti di cui al comma 2 del presente articolo.
5. Le progressioni professionali hanno decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di accertamento del requisito della permanenza biennale nel livello economico di appartenenza, di cui al precedente comma 1. La decorrenza delle progressioni è comunque non anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale è sottoscritto il presente contratto integrativo.
6. L'ASPAL indice, per ciascuna delle tre annualità previste dal presente Accordo, la selezione per tutte/i le/i dipendenti aventi i requisiti di cui al precedente comma 1 e che siano in servizio alle date di decorrenza indicate nei precedenti commi 1 e 4. Sulla base delle domande pervenute, vengono predisposte graduatorie che tengano conto dei contingenti annuali per singolo livello economico e dei punteggi conseguiti dal personale avente titolo per ciascuna annualità.
7. Al fine di rendere più celere ed efficiente la procedura, resta inteso che le/i dipendenti che presentano la domanda per la prima annualità (2024) e non vengono collocati in posto utile nelle graduatorie della stessa annualità, non dovranno ripresentare la domanda per la annualità successiva (2025), salvo che per eventuali integrazioni documentali.  
Analogamente si procede nella ipotesi che la stessa situazione possa riguardare dipendenti che, per mancanza di risorse, non vengano collocati in posizione utile nelle graduatorie dell'annualità 2025.

Restano fermi tutti i requisiti sopra specificati ed in particolare la presenza in servizio alla data di decorrenza della progressione.

- Al personale dell'ASPAL che accede nella categoria superiore con procedure di mobilità verticale e che abbia maturato i requisiti di cui al comma 1 nella categoria di origine e risulti inserito nel contingente ammesso al transito al 1 gennaio dell'anno in cui avviene l'accesso nella categoria superiore, è riconosciuta la progressione professionale di cui al presente accordo dalla medesima data del 1 gennaio fino alla data di transito nella categoria superiore; conseguentemente sarà rideterminato in aumento l'eventuale assegno personale riconosciuto a seguito dell'accesso nella categoria superiore ai fini della salvaguardia del maturato retributivo.

#### ARTICOLO 4

- I contingenti del personale ammesso alle progressioni professionali, per ciascuna decorrenza, sono individuati, ai sensi dell'art.1, comma due dell'Accordo, sino all'esaurimento delle risorse disponibili, come specificato nel precedente art.2.

#### ARTICOLO 5

- La selezione del personale ammesso alle progressioni professionali avviene, con riferimento a ciascuna annualità di decorrenza delle stesse, sulla base dei criteri definiti dall'art. 1, commi 4, 5 e 6 dell'Accordo e a cui sono attribuiti i seguenti punteggi massimi:

REQUISITI MERITO E ESPERIENZA	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
<b>A</b> - Titoli di studio e professionali	20	20	20	20
<b>B</b> - Esperienza di servizio maturata nel livello economico	40	40	40	40
<b>C</b> - Valutazione della competenza Professionale	40	40	40	40

- A ciascuno dei criteri è attribuito un punteggio secondo la seguente graduazione:

<b>A - Titoli di studio e professionali</b>	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
Diploma di scuola media inferiore	18	18	12	-
Diploma di scuola media superiore	19	19	18	12
Diploma di laurea triennale	19	19	19	14
Diploma di laurea vecchio ordinamento/specialistica	20	20	20	20

I titoli di studio devono essere posseduti al momento di decorrenza della progressione.

A ciascun titolo di studio è attribuito l'esatto punteggio sopraindicato. I punteggi relativi ai titoli di studio non sono fra loro cumulabili. I percorsi formativi previsti dall'art. 1, comma 4, dell'Accordo, non sono valutabili in quanto l'Amministrazione non ha garantito parità di accesso a tutti i dipendenti.

<b>B - Esperienza di servizio maturata nel livello economico</b>	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
Punteggio da attribuire per anno / mese o frazione di mese di anzianità giuridica all'interno del livello economico (fino ad un massimo di 40 punti)	- 13,33 punti per anno intero (13,34 per il primo anno) - 1,11 per mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni			

<b>C - Valutazione della competenza professionale</b>	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
Punteggio	da 0 a 40			

#### ARTICOLO 6

1. La valutazione dello sviluppo della competenza professionale, ai fini delle progressioni, consiste nell'accertamento della crescita professionale della/del dipendente rispetto all'ultima progressione, se effettuata, e tiene conto dell'intero percorso lavorativo. Lo sviluppo delle competenze è valutato sino a 40/40.
2. I fattori relativi allo sviluppo delle competenze sono espressi con riferimento ai compiti previsti per la relativa categoria dal contratto collettivo e devono considerarsi:
  1. la conoscenza professionale;
  2. l'abilità tecnica o capacità operativa;
  3. l'iniziativa e l'autonomia lavorativa;
  4. l'integrazione personale nella struttura, intesa come livello di partecipazione all'organizzazione.
3. Per la categoria A ai fattori 1 e 3 è attribuito il punteggio massimo di 8 e ai fattori 2 e 4 il punteggio massimo di 12. Per le categorie B, C e D a ciascun fattore è attribuito il punteggio massimo di 10, secondo la seguente tabella:

C.1 - Valutazione della competenza professionale	A	B	C	D
Conoscenza professionale	8	10	10	10
Abilità tecnica o capacità operativa	12	10	10	10
Iniziativa e autonomia lavorativa	8	10	10	10
Integrazione personale nella struttura, intesa come livello di partecipazione all'organizzazione	12	10	10	10

4. I fattori sono valutati tenendo conto:
  - a. dei risultati individuali accertati dal sistema vigente di valutazione;

b. dell'autovalutazione espressa dalla/dal dipendente.

Nel caso che la/il dipendente abbia conseguito:

- i. per tre volte nelle ultime tre valutazioni concluse la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di almeno 38 punti;
  - ii. per due volte nelle ultime tre valutazioni concluse la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di almeno 36 punti;
  - iii. per una volta nelle ultime tre valutazioni concluse la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di almeno 34 punti.
5. La proposta di valutazione è formulata dal dirigente di servizio cui è assegnato la/il dipendente. Il Direttore generale, tenuto conto della proposta, esprime la valutazione finale che può essere anche motivatamente difforme dalla proposta.
  6. Per le/i dipendenti incardinate/i presso la direzione generale la valutazione è effettuata dal Direttore generale.
  7. Ai fini di una più motivata valutazione, il dirigente valutatore acquisisce ogni elemento utile ai fini del giudizio, anche confrontandosi con i precedenti responsabili della struttura, dandone poi conto nelle osservazioni in nota alla scheda.
  8. Per il personale che presta o ha prestato servizio presso altre amministrazioni, il valutatore dovrà acquisire gli elementi utili per la valutazione dalle amministrazioni presso le quali la/il dipendente ha prestato servizio, secondo le modalità più opportune.
  9. Per tutte/i le/i dipendenti, compreso il personale di cui all'Art.72 ter, comma 4 del CCRL vigente, per i quali non è possibile acquisire elementi oggettivi (schede di valutazione o altro), è attribuito, a cura dell'organo competente, il punteggio medio ricavabile dalle valutazioni assegnate dalla direzione generale/partizione amministrativa o ufficio di appartenenza.
  10. In caso di vacanza del dirigente e di temporanea assenza, la valutazione è espressa direttamente dal direttore generale. Lo stesso direttore generale, inoltre, valuta la/il dipendente temporaneamente incaricato di funzioni di direzione di servizio privo del dirigente titolare e tutto il personale assegnato al servizio medesimo, data l'incompatibilità del ruolo di valutatore del dipendente facente funzioni, in quanto a sua volta destinatario delle stesse procedure di progressione professionale.
  11. In caso di parità di punteggio prevale il criterio della maggiore anzianità anagrafica. Dovendosi riscontrare una ulteriore parità di punteggio si utilizzerà il criterio della maggiore anzianità di servizio.

## ARTICOLO 7

1. In caso di controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, su richiesta scritta di uno dei soggetti firmatari, per definire consensualmente, entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta, il significato della clausola controversa.

## Firma

### OO.SS.

CGIL FP

 ALESSANDRA FANTINEL  
30.12.2024 11:38:58  
GMT+02:00

.....  
 ALESSANDRA PERSICO  
30.12.2024 12:29:20 GMT+02:00  
.....

CISL FP

 RAIS GIAN MARIO  
30.12.2024 11:51:54  
GMT+02:00

.....

CLARES

.....  
 CINUS GIANLUCA  
30.12.2024  
10:42:11  
GMT+02:00  
.....

FESAL

.....  
 Margherita  
Lucano  
30.12.2024  
12:40:48  
GMT+02:00

UIL FPL

.....  
 Firmato  
digitalmente  
da FLORIS LUIGI  
C = IT  
.....

.....

### ASPAL

Il Direttore generale

 Luca Mereu  
30.12.2024 13:13:56  
GMT+02:00

Il Direttore del Servizio  
Risorse umane e fomazione

.....  
 GIAMPIERO  
UCCHEDDU  
30.12.2024 13:01:09  
GMT+02:00